



▼ **II RUNTS:**  
**Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**  
**Accreditamento e normativa**

**Soriano nel Cimino, 05 Luglio 2024**

# Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

- In attuazione della Legge delega n.106 del 2016 sono stati emanati, nel quadro della Riforma del Terzo settore:
  - ❖ Il **D.lgs. n. 117 del 2017** (Codice del Terzo settore o CTS);
  - ❖ Il **D.lgs. n. 112 del 2017** (nuova disciplina dell'Impresa sociale);
  - ❖ Altri decreti che regolano alcuni aspetti di rilievo (come il D.lgs. n. 111/2017 sulla nuova disciplina del 5 per mille).
- La Riforma del Terzo settore, quindi, costituisce una **riforma strutturale** di fondamentale importanza per gli enti *non profit* e per tutti coloro (utenti, lavoratori, fornitori, *stakeholders* e P.A.) che con essi, a vario titolo, si relazionano con la finalità di:
  - conferire al Terzo settore **una specifica identità sotto il profilo giuridico**;
  - **semplificare e armonizzare le molteplici normative di dettaglio** indirizzate a diverse tipologie di soggetti non profit;
  - valorizzare un settore centrale per l'economia del Paese.

## Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

# Attività di interesse generale

- Nel nuovo quadro normativo introdotto dal D.lgs.n. 117 del 2017, requisito essenziale per l'adozione della qualifica di ente del Terzo settore è l'esercizio, in via esclusiva o principale, senza scopo di lucro, delle attività in uno o più dei settori di interesse generale elencati all'**art.5 del D.lgs.n.117/2017**. Si tratta di un elenco (di natura esaustiva) che raccoglie 26 attività definite di interesse generale. In relazione a questi settori di attività, con la Riforma è stata svolta un'opera di razionalizzazione della normativa precedente, tenendo conto degli ambiti indicati dal D.lgs. n. 460/1997 per le ONLUS.

# Attività diverse

## Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

- Accanto alle attività di interesse generale, la riforma consente agli ETS di poter svolgere attività diverse a condizione che:
  - lo statuto preveda tale possibilità;
  - le attività diverse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale svolte dall'ente in via principale, secondo i parametri fissati dal D.M. 107/2021.
- La circolare 27 dicembre 2018, n. 20, ha previsto la possibilità degli ETS di individuare nel proprio statuto la volontà di svolgere le attività diverse non essendo però necessario indicare in maniera puntuale un elenco delle attività diverse esperibili, potendo queste essere individuate in un momento successivo dagli organi dell'ente a cui viene attribuita la relativa competenza.

## **Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**

### **ATTIVITA' DIVERSE (ART. 6 CTS)**

**ANNOTAZIONE PREVISTA DALL'ARTICOLO 13, COMMA 6 DEL D.LGS. 117/2017 E S.M.I.**

L'ente deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del d.lgs 117/2017 e s.m.i.

**RACCOLTA FONDI RENDICONTO PREVISTO DALL'ARTICOLO 48, COMMA 3 DEL D.LGS. 117/2017 E S.M.I.**

L'ente deve inserire un rendiconto specifico, dal quale devono risultare, anche a mezzo di una relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, anche le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione effettuate occasionalmente di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a) del d.lgs. 117/2017 e s.m.i., ai sensi dell'art. 87, comma 6 dello stesso.

# II RUNTS

## Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

- Uno dei meriti più rilevanti della Riforma del Terzo settore è rappresentato **dall'istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**.
- Per la prima volta il mondo non profit viene dotato di un **unico sistema pubblicitario a livello nazionale**, che **assorbe e sostituisce i diversi registri di settore** che caratterizzavano il quadro ante-riforma (Anagrafe delle Onlus, registri Regionali del volontariato, registri Nazionale e Regionali delle Aps).
- Di fatto, con la messa in funzione del RUNTS, a decorrere dal 23 novembre 2021, sono **venuti meno gli attuali registri di settore previsti** per associazioni di promozione sociale (APS), organizzazioni di volontariato (ODV) e Onlus, sostituiti da un sistema nazionale di registrazione e controllo.
- Il RUNTS è un **registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali** (<https://servizi.lavoro.gov.it/runts/it-it/>).

# Contenuto e struttura del Registro

## Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

- Il RUNTS contiene informazioni omogenee e predefinite, secondo criteri di tassatività e tipicità, per tutti gli enti ad esso iscritti, indipendentemente dalla loro dislocazione sul territorio nazionale e *si compone delle seguenti sezioni:*
- **a. organizzazioni di volontariato;**
- **b. associazioni di promozione sociale;**
- **c. enti filantropici;**
- **d. imprese sociali e cooperative sociali;**
- **e. reti associative;**
- **f. società di mutuo soccorso**, che non siano soggette all'obbligo di iscrizione nella sezione;
- “imprese sociali” presso il Registro imprese;
- **g. altri enti del Terzo settore**, a cui sono iscritti tutti gli enti del Terzo settore diversi da quelli di cui alle lett. a), b), c), d) ed f).
- *Gli ETS (ad eccezione delle reti associative) non possono essere contemporaneamente iscritti in due o più sezioni.*

## Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

# Domanda di iscrizione

- La domanda di iscrizione nel RUNTS è presentata dal **rappresentante legale** dell'ente senza personalità giuridica, o, dal **rappresentante legale della rete associativa** cui l'ente aderisce. Nel secondo caso, alla domanda di iscrizione, va allegato il mandato del Presidente unitamente all'attestazione di adesione dell'ente interessato alla rete associativa, rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima.
- La domanda di iscrizione è presentata all'**Ufficio** del Registro unico nazionale della **Regione o della Provincia** autonoma in cui l'ente ha la sede legale.
- Ai fini dell'iscrizione nella sezione delle **reti associative**, la domanda è presentata all'**Ufficio** statale del RUNTS.
- Alla domanda di iscrizione sono allegati:
  - a. *l'atto costitutivo;*
  - b. *lo statuto registrato presso l'Agenzia delle entrate;*
  - c. *per gli enti già esercitanti l'attività da uno o più esercizi, rispettivamente l'ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati, se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione;*
  - d. *in caso di affiliazione a una rete associativa, un'attestazione di adesione alla medesima, rilasciata dal rappresentante legale di quest'ultima.*

## Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

# Effetti dell'iscrizione al RUNTS

- L'iscrizione nel RUNTS **ha effetto costitutivo** relativamente all'acquisizione **della qualifica di ente del Terzo settore** e costituisce **presupposto** ai fini della fruizione dei **benefici** previsti dal D.Lgs. n. 117/2017 e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS. **In alcuni casi** previsti (art. 22, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. n. 117/2017), l'iscrizione nel RUNTS ha, altresì, **effetto costitutivo della personalità giuridica**.
- Le qualifiche di Associazione di Promozione Sociale (APS), di Organizzazione di Volontariato (OdV), di Ente Filantropico, di Società di Mutuo Soccorso, Rete associativa e di Rete associativa nazionale, nonché i benefici previsti in favore di tali specifiche tipologie di ETS sono collegati **all'iscrizione in ciascuna delle apposite sezioni del RUNTS**.
- L'iscrizione obbliga, altresì, **l'utilizzo nella denominazione sociale** e negli atti a rilevanza esterna e nei confronti dei soci delle **locuzioni specifiche** di ciascuna tipologia di ETS e dei relativi **acronimi**.
- Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono obbligati a iscriversi nel Registro delle imprese oltre che nel Registro unico nazionale del Terzo settore



# Registro Volontari

- E' prevista l'istituzione di un registro dei volontari A TUTELA ASSICURATIVA DI TUTTI I VOLONTARI DELL'ASSOCIAZIONE (obbligatoria) contenente le seguenti caratteristiche:
  - la numerazione progressiva delle pagine,
  - la vidimazione di ogni pagina,
  - la dichiarazione da parte dell'autorità che ha bollato le pagine, con l'indicazione del numero complessivo delle stesse.



# Registro volontari: **VIDIMAZIONE**

- Per vidimare il registro volontari, è necessario rivolgersi:
  - Camera di Commercio
  - Uffici Comunali
  - Notaio



# Registro Volontari: CONTENUTO

Nel registro, per ciascun volontario devono essere indicati:

1. i DATI ANAGRAFICI: codice fiscale o le generalità, il luogo e data di nascita;
2. la residenza o il domicilio se non coincidenti;
3. la data di inizio dell'attività di volontariato (DATA DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO)
4. la data di cessazione dell'attività di volontariato (DATA DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO).

Ad ogni modifica, il registro deve essere aggiornato.



# Registro Volontari: CONTENUTO

Il **registro dei volontari**, al fine di esser considerato validamente tenuto deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

- dovrà essere redatto in forma cartacea;
- deve essere **inalterabile** (ossia i dati inseriti non devono poter essere modificati nel tempo);
- dovrà essere numerato progressivamente in ogni pagina;
- dovrà essere bollato in ogni foglio;
- dovrà inoltre essere vidimato **preventivamente** da un pubblico ufficiale (notaio o segretario comunale).

## Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

# Agevolazioni per gli ETS

**Le agevolazioni che interessano direttamente gli ETS sono numerose:**

- **Imposta di bollo:** esenzione totale per qualsiasi tipologia di atto;
- **Imposte di registro, ipotecarie e catastali:** dovute in misura fissa;
- **Imu:** in relazione all'IMU non cambia rispetto al regime precedente e pertanto l'esenzione è prevista solo in caso di svolgimento di particolari attività comunque rese in forma non commerciale;
- **Altri tributi locali:** per questi tributi, gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione;
- **Esenzione da imposte dirette per beni immobili:** beneficio riconosciuto alle Organizzazioni di Volontariato (compresi gli Enti Filantropici se già ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale;
- **Esenzione da tasse sulle concessioni governative.**

# Agevolazioni per gli ETS

- **Condizione di non commercialità dell'ente:** l'ente deve valutare se le attività sono rette economicamente più da entrate quali donazioni e 5 per mille piuttosto che da ricavi commerciali;
- **Condizione di non commercialità di categorie di attività svolte dall'ente:** per ogni singolo ambito di **attività di interesse generale** (art. 5 del Codice del Terzo Settore) l'ente deve valutare se viene svolto o meno con un margine positivo confrontando le entrate per corrispettivo con i costi effettivi sostenuti. Se esiste un margine positivo maggiore del 6% per due anni consecutivi, l'ambito diventa commerciale ai sensi IRES;
- **Non commercialità dei corrispettivi da soci:** le entrate per corrispettivo da soci sono considerate non commerciali – limitatamente allo svolgimento delle attività di interesse generale – se l'ente è APS;
- **Determinazione dell'IRES con modalità forfetaria per la generalità degli ETS, ODV E APS** possibilità di determinazione delle imposte attraverso il calcolo forfettario sulla base dei ricavi.

## Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

# Principali adempimenti per gli ETS

- Comunicazione variazioni dati
- Deposito del Bilancio
- Bilancio e relazione di ogni singola raccolta fondi
- Pubblicazione dei contributi pubblici ricevuti

## Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

# Principali adempimenti per gli ETS

▪ **In caso di mancata ottemperanza alle comunicazioni obbligatorie si applicano le sanzioni ex art. 2630 C.C.:**

- sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103 ad euro 1.032;
- se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei 30 giorni successivi la scadenza, la sanzione è ridotta ad 1/3;
- se si tratta di omesso deposito del bilancio, la sanzione è incrementata di 1/3.

## Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

# Deposito del bilancio

- **Art. 13 del D.Lgs. 117/2017 Scritture contabili e bilancio**
  - Gli enti del Terzo settore devono redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
  - Gli enti del Terzo settore che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale devono tenere le scritture contabili di cui all'articolo 2214 del codice civile.
  - Gli enti del Terzo settore di cui al comma 4 devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio di esercizio redatto, a seconda dei casi, ai sensi degli articoli 2423 e seguenti, 2435- bis o 2435-ter del codice civile.
  - L'organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
  - Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

## Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore

# Deposito del bilancio

- Entrate inferiori ad euro 220.000
- Rendiconto (contabilità) per cassa
- Al superamento di euro 220.000 delle entrate dall'esercizio successivo
- Bilancio composto da Stato Patrimoniale, Rendiconto gestionale con competenza e relazione di missione
- Al superamento di euro 1.000.000 va redatto anche il Bilancio Sociale

*Grazie per la vostra attenzione*